

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del Reg. Data 27-06-19

Oggetto:	COMODATO D'USO TERRENO PER RICOVERO CANI
-----------------	------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 12:45, in S.VITTORIA IN MATENANO, nella sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VERGARI FABRIZIO	SINDACO	P
SENZACQUA NAZZARENO	VICE SINDACO	A
TEMPESTILLI	ASSESSORE	P
AGOSTINO-ANTONIO		

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato premettendo che la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota prot 3339 del 24/06/2019 la Sig.ra M.P.M. per problemi di spazio venutesi a creare, ha chiesto la disponibilità in comodato d'uso di una porzione di terreno da adibire a ricovero per tre cani di proprietà, pena l'impossibilità di continuare a detenere gli animali

VISTA la disponibilità della Sig.ra M.P.M. ad utilizzare tale spazio oltre che per i propri animali d'affezione anche per trattenere, eventuali cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, il tempo necessario per le comunicazioni alla ASUR 4 di Fermo

RAMMENTATO che:

- sussiste nel nostro ordinamento un principio generale di fruttuosità dei beni pubblici, sancito per lo Stato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e per i comuni dall'art. 32 comma 8 della legge 23 dicembre 1994 n. 724;

- la Corte dei Conti si è pronunciata (Sez. II giurisdizionale centrale d'Appello, sent. 22 aprile 2010, n. 149) precisando che, a prescindere dall'individuazione dei rispettivi ambiti applicativi, le predette disposizioni *«sono la chiara espressione della volontà del legislatore di rapportare i canoni locativi di tutti gli immobili pubblici ai valori di mercato; e ciò sia che si tratti, più propriamente, di immobili destinati ad uso abitativo (quali quelli disciplinati dall'art. 9, comma 3, della legge n. 537 del 1993), sia che si tratti di immobili appartenenti al patrimonio indisponibile (quali quelli regolati dall'art. 32, comma 8, della legge n. 724 del 1994), sia che si tratti [...] di immobili del patrimonio disponibile [...], relativamente ai quali - già prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni - il principio della redditività secondo valori di mercato discendeva dai principi di buona amministrazione cui sono astretti gli enti pubblici»;*

- che *«il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata».*

La Corte dei conti, dopo aver ribadito che, di norma, «l'atto di disposizione di un bene appartenente al patrimonio pubblico deve comunque tener conto dell'obbligo di assicurare una gestione 'economica' del bene stesso, in modo da aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie, obbligo che rappresenta una delle forme di attuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario (art. 1, Legge n. 241/1990 e s.i.m.)», precisa che «è il legislatore stesso che traccia i confini delle possibili eccezioni ai principi generali appena richiamati»

Al riguardo, la Corte dei conti richiama il già citato art. 32, comma 8, della L. 724/1994, ai sensi del quale i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono determinati in ragione delle loro caratteristiche e a valori non inferiori a quello di mercato, «fatti salvi gli scopi sociali», e l'art. 32, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che consente agli enti locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Secondo la Corte dei conti, «Al di là delle citate eccezioni, espressamente previste dal legislatore, [...] qualsiasi atto di disposizione di un bene, appartenente al patrimonio comunale, non può prescindere dal rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l'azione amministrativa, oltre che dal rispetto delle norme regolamentari dell'ente locale (il che concerne, anche e primariamente, la scelta del contraente cui concedere il bene in godimento)».

CONSIDERATO, tuttavia, che la stessa Corte dei Conti, in successive pronunce (Sezione di Controllo per la Lombardia, pareri 672/2010 e 349/2011, Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017) addiviene ad un contemperamento del predetto principio: *«il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni»*. Il Collegio contabile osserva, infatti, che all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente locale giacché, stante la loro natura, essi vengono assoggettati, in linea di principio, alla disciplina privatistica: nell'esercizio della discrezionalità che gli compete in ordine alla gestione del proprio patrimonio, l'ente locale *«deve non solo evidenziare e pubblicizzare le finalità pubblicistiche che intende perseguire con la stipula del negozio di comodato, bensì deve altresì verificare che l'utilità sociale perseguita rientri nelle finalità a cui è deputato l'ente locale medesimo»*. *«Dunque»* - prosegue la Corte dei conti - *«rientra nella sfera della discrezionalità dell'ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo»*. La Corte dei conti chiarisce, poi, che *«l'attribuzione del vantaggio economico al destinatario del comodato si giustifica solo ed esclusivamente nella misura in cui le finalità perseguite dallo stesso rientrano tra quelle istituzionali del Comune»*, a nulla rilevando la natura di tale destinatario, giacché *«la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'ente locale»*.

La Corte dei Conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017 ha ribadito che non sussiste danno patrimoniale laddove al mancato introito del corrispettivo sia comunque conseguita una corrispondente utilità

Posto che l'assegnazione di beni pubblici deve avvenire attraverso una procedura competitiva, ma in virtù della propria discrezionalità la P.A. può affidare direttamente qualora ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti debba essere favorita nell'interesse della collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione (Tar Liguria n. 67/2014)

ATTESO CHE:

- Nell'assegnazione a titolo gratuito di una porzione di terreno alla Sig.ra M.P.M. è comunque ravvisabile l'esistenza ed il perseguimento di un interesse pubblico, in quanto rientra nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, come definite dagli articoli 3 e 4 del d. lgs. 267/2000, T.U. degli Enti locali e dal proprio Statuto comunale
- che tale interesse pubblico è stato valutato, tra l'altro, alla luce del c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici

territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi all'iniziativa degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie.

- Posto che, la Sig.ra M.P.M. ha dato la propria disponibilità ad utilizzare tale spazio oltre che per i propri animali d'affezione anche per trattenere, il tempo necessario per le comunicazioni alla ASUR 4 di Fermo, eventuali cani randagi ritrovati sul territorio comunale, svolgendo altresì un'attività di volontariato nell'interesse dell'Ente

Rilevato che nel caso in cui non venga accolta la richiesta, la Sig.ra M.P.M. si troverebbe costretta a trovare ricovero per i propri animali presso il Canile municipale con oneri a carico del bilancio dell'Ente

Posto che tutte le spese necessarie per adibire lo spazio all'uso concesso saranno a carico della Sig.ra M.P.M e l'assegnazione in uso gratuita verrà disposta senza oneri a carico dell'Ente

Ritenuto vantaggioso per l'Ente concedere in comodato d'uso gratuito una porzione di terreno alla Sig.ra M.P.M., di una porzione di terreno di dimensioni congrue e per un periodo per un periodo di un anno con possibilità di rinnovo su espressa richiesta motivata.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTI:

- la legge 724/1994;
- lo Statuto comunale;
- il TUEL ed, in particolare, gli artt. 107 e 109 in materia di principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e le funzioni gestionali;
- i vigenti regolamenti di Organizzazione degli Uffici e dei servizi e di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che sul presente atto non necessita acquisire i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147- bis del TUEL, trattandosi di mero atto di indirizzo

Con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano,

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
2. di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva e vigilanza di porre in essere tutti gli atti esecutivi volti ad individuare una porzione di terreno di dimensioni congrue, verificando il rispetto delle norme igienico sanitarie in materia, nonché di provvedere alla stipulazione del contratto di comodato d'uso gratuito per il tempo necessario a trovare un diverso ricovero per gli animali e comunque per un periodo massimo di un anno, stabilendo tutti gli oneri a carico della Sig.ra M.P.M.

Con separata votazione favorevole ed unanime, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
TUEL

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	COMODATO D'USO TERRENO PER RICOVERO CANI
-----------------	------------------------------------------

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to VERGARI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

L' ASSESSORE
F.to TEMPESTILLI AGOSTINO-ANTONIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 01-10-19 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

E' stata comunicata con lettera n. 5054, in data 01-10-19, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1, L. 267/00;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 01-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno: 27.06.2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

E' stata affissa all'albo pretorio On line per quindici giorni

consecutivi dal 01-10-19 al 16-10-19 come prescritto dall'art.124, comma 1, L. 267/00, senza reclami;

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 01-10-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella
